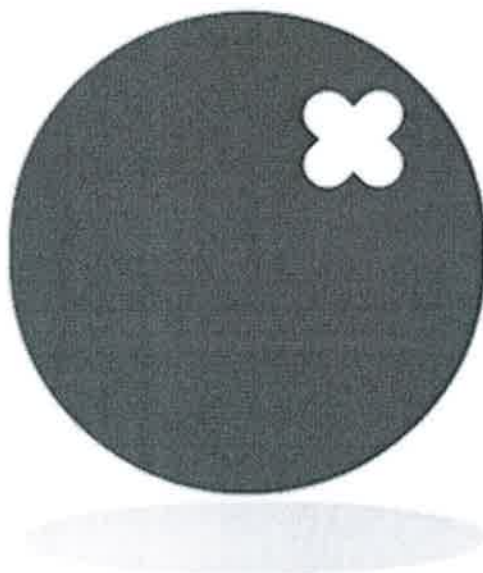


Esente da bollo ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 comma 5 e 104 comma 1 del D. Lgs 117/2017
Esente imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del D. Lgs 117/2017



Volontari Claun di Corsia



allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il **25 LUG. 2019** al
n° 2449 Mod. 14 con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. € —

STATUTO

(VIGENTE DAL 10 LUGLIO 2019)

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VIP CLAUNANDO PORDENONE ODV

TITOLO PRIMO Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione, sede e durata.

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile, e successive integrazioni e modifiche è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: "**VIP CLAUNANDO PORDENONE ODV**", *più avanti chiamato per brevità "VIP PORDENONE"* con sede in Pordenone. I fini sociali e l'organizzazione dell'Organizzazione sono stabiliti nell'allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Assume la forma giuridica di organizzazione non riconosciuta.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 2 Fonti normative di riferimento

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

VIP PORDENONE è un'Organizzazione democratica, apartitica, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario. L'organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare:

- Si occupa della presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, case di correzione, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
- Si occupa della presenza dei volontari-clown in Paesi in via di sviluppo al fine di garantire momenti di formazione, di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
- Si impegna per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
- Offre costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;

VIP PORDENONE ODV esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale previsti dalla legge;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
2. svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
3. diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
4. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
5. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
6. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;
7. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
8. inviare aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di microprogetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio;
9. sensibilizzare e offrire formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo; dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio.
10. Istituire e organizzare Volontari-Clown che previa precisa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini, case di correzione; pellegrinaggi; ecc.
11. Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;

VIP PORDENONE ODV potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo che è l'Organo di amministrazione dell'associazione ed approvata in assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

TITOLO SECONDO

Gli associati

Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato. All'organizzazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'organizzazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 7 Modalità di ammissione

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la decisione entro 60 gg, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

Le quote sociali (ordinarie e straordinarie) sono intrasmissibili, non rivalutabili né rimborsabili.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci maggiori d'età hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'organizzazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'organizzazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, è considerato recesso volontario del socio come indicato al successivo articolo 9;

2. All'osservanza dello Statuto, e del "regolamento di esecuzione dello statuto" e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
 3. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Art. 9 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'organizzazione, danneggia l'immagine dell'organizzazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci receduti volontariamente per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede volontariamente o è escluso dall'organizzazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 10 Volontario e attività del volontario

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fin di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge ed entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea dei soci.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'organizzazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO TERZO

Patrimonio Sociale

Art. 11 Finanziamento dell'organizzazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- e) contributi privati;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rendite patrimoniali;
- i) attività di raccolta fondi;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'organizzazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

TITOLO QUARTO

Esercizio sociale e Bilancio

Art. 13 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'organizzazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali. Si osservano gli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Art. 14 Bilancio

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'organizzazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e pubblicato nella mailing list dell'organizzazione.

Art 15 Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 16 Utili e residui attivi

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO QUINTO

Amministrazione dell'organizzazione

Art. 18 Organi sociali

Gli organi sociali dell'organizzazione sono costituiti da:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 30 D.lgs. 117/17;

Organo di Revisione dei Conti nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/17.

Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge.

Art. 19 L'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano dell'organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per:

- l'elezione e la revoca del Presidente, degli altri membri del Consiglio direttivo e degli altri eventuali organi dallo Statuto, ogni quattro anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'organizzazione;
- esaminare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare l'esclusione di singoli soci;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approvare l'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto";
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Organizzazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e/o attraverso posta elettronica.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'organizzazione, o in sua assenza dal vice presidente, se nominato e presente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati più uno aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni socio dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. L'assemblea elegge tra i suoi membri il Direttivo dell'Organizzazione attraverso votazione a scrutinio segreto.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'organizzazione. A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'organizzazione e ogni socio può prenderne visione.

In caso di urgenza è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. I soci che si esprimono come "astenuato" sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione.

Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per delibere concernenti:

- le modifiche dello statuto dell'organizzazione
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

Art. 20 Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione;
- redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dell'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'organizzazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dalla legge;
- redigere i bilanci dell'organizzazione;
- stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'organizzazione da parte degli aspiranti soci;
- prendere atto dei soci receduti volontariamente o per morosità e decidere sull'eventuale richiesta di riammissione;
- deliberare le convenzioni tra l'organizzazione e altri enti e soggetti;
- convocare l'assemblea;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- nominare tra i suoi membri il Presidente, il segretario, il tesoriere, il vicepresidente, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri;
- deliberare l'eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Art. 21 Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni quattro anni e ogni membro può venire rieletto per altre due volte. Nel caso di durata inferiore dei mandati, i singoli membri possono essere rieletti più volte per un periodo massimo di tempo di 12 anni. Esso è composto da un numero dispari di cinque membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più componenti, l'Assemblea dei soci eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti, entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo componente. I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica. Qualora si dimettesse la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo entro la data di convocazione dell'assemblea o si dimettesse il Presidente, l'Assemblea rieleggerà un nuovo Consiglio Direttivo. In questi casi l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento che provoca la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di persona anche in audio o video conferenza. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Oltre a consentire a tutti i soci che eventualmente lo richiedessero, di poter prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, i verbali stessi potranno essere trasmessi ai soci anche attraverso mailing list o altri mezzi tecnologici che ne facilitino la diffusione.

Il Consiglio Direttivo, cui compete la gestione dell'Organizzazione, decide mediante verbali di seduta (altrimenti detti atti deliberativi) adottati a maggioranza dei Consiglieri presenti ed a scrutinio segreto se riguarda persone.

L'atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, presenti nell'adozione dell'atto deliberativo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che, assieme all'invito di convocazione farà pervenire ai Consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente è presieduto dal Consigliere più anziano di età. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età.

Art. 22 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'organizzazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede della organizzazione.

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, in alcuni casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'Organizzazione: provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Art 23 Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

Art 24 Il Tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e/o dei rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art 25 Il Segretario

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota che consegnerà al tesoriere.

Art 26 I Consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'organizzazione.

Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Presidente può chiedere loro sono:

- Pubbliche relazioni: prendere i contatti con gli Enti richiedenti servizi all'Organizzazione; partecipare a cene/convegni/congressi riguardanti l'Organizzazione ove il Presidente o il Vice Presidente non riuscissero ad essere presenti;
- Promozione e Sponsor: organizzare iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'Organizzazione e/ reperire sponsor.

Art 27 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 28 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 29 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione o presso l'abitazione del Presidente.

Art. 30 Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 Libri Sociali

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare o di farli esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative dell'Organo di amministrazione.

Art. 33 Lavoratori

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO SESTO

Disposizioni varie e finali

Art. 34 Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'organizzazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'organizzazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Qualora si reputerà necessario, sarà istituito da parte dell'Assemblea dei Soci il Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'organizzazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con i doveri associativi che non facciano parte del Consiglio Direttivo. I Proviviri durano in carica due anni e sono rieleggibili tre volte.

Il Collegio dei Proviviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 35 Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio residuo

L'Organizzazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c.

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2-bis avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

Art. 36 Norma di rinvio

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Così approvato dall'assemblea straordinaria del 10 luglio 2019.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

